

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;

c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:

a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli «interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»».

2. Si applica altresì l'ulteriore definizione di «solar reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacità del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacità di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica.

Art. 4.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione «Temi» - «Sostenibilità dei prodotti e dei consumi - CAM e Certificazioni» - «CAM vigenti», al seguente *link*: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

25A06516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza ciclorfina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;



Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute nel periodo marzo - ottobre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce News-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferite alla sostanza ciclorfina, concernenti in particolare:

la segnalazione di nuove molecole identificate per la prima volta in Europa, tra cui la ciclorfina, trasmessa dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di febbraio 2025;

l'informativa sull'inclusione dell'oppioide sintetico ciclorfina nella lista del monitoraggio intensivo da parte di EUDA a partire dal 14 marzo 2025;

l'informativa rapida sulla ciclorfina venduta *on-line* impropriamente come farmaco benzodiazepinico, in Germania, nel mese di settembre 2025;

l'allerta di grado II di prima identificazione sul territorio nazionale dell'oppioide sintetico ciclorfina, in un caso di intossicazione a scopo autolesivo, nel mese di ottobre 2025;

Considerato che la sostanza ciclorfina è un potente oppioide di sintesi con struttura benzimidazolonica appartenente alla famiglia delle orfine, con effetti sedativi, che agisce come agonista dei recettori μ -oppioidi del sistema nervoso centrale, con conseguente rischio per la salute di depressione respiratoria;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota dell'11 aprile 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza ciclorfina;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 novembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza ciclorfina;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di detta nuova sostanza psicoattiva sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e ad un caso di intossicazione acuta sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

ciclorfina (denominazione comune);

3-(3-{1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il}-2-ossos-2,3-diidro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)propanonitrile (denominazione chimica);

3-[1-[1-(4-clorofenil)etil]-4-piperidinil]-2,3-diidro-2-ossos-1H-benzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);

3-(1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il)-2-ossos-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);

N-propanonitrile clorofina (altra denominazione);

N-propanonitrile clorofina (altra denominazione);

ciclorfina (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A06448

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 25 novembre 2025.

Interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» del PNRR. Rimodulazione intervento 124: «Complesso archeologico delle Terme di Caracalla: apertura regolare mitreo, restauro e consolidamento murature, manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento dei mosaici, opere lapidee e lacerti di intonaco antico, scavo porzione dei sotterranei» e inserimento degli interventi denominati «Terme di Diocleziano - Chiostrì della certosa» e «Museo nazionale romano - Palazzo Altemps - Restauro e valorizzazione dell'Altana». (Ordinanza n. 58/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti

- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con

